

Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

N. R.G. 22036/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Dott.ssa **Amina SIMONETTI** Presidente
Dott.ssa **Maria Antonietta RICCI** Giudice
Dott. **Nicola FASCILLA** Giudice relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22036/2021** promossa da:

CARLO BUONFANTE (C.F. BNFCRL44L05E509L), con il patrocinio dell'avv. MAURO MATTEO VINCENZO, elettivamente domiciliato in Milano (Mi) alla Via B. Cellini n. 2/B , presso il suddetto difensore

ATTORE

contro

PAOLO BUONFANTE (C.F. BNFFPLA66C03F205X), con il patrocinio dell'avv. LUCIA MANLIO, elettivamente domiciliato in Milano, VIA DURINI, 2 presso il suddetto difensore

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

In via principale

accertare e dichiarare che il convenuto Sig. Paolo Buonfante, per tutti i motivi esposti in narrativa, si è reso inadempiente in quanto responsabile della violazione del contratto " accordo quadro del 21.03.2019" e relativo addendum, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la cessione della società Miami srl nonché dei principi di buona fede per la negoziazione della stessa;

per l'effetto

-condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore la penale prevista dall'art. 2.3 dell'accordo quadro in euro 300.000,00 o quella ritenuta di giustizia;

- condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore della somma di euro 12.896,00 o quella ritenuta di giustizia dovuta per l'assistenza legale relativa alla trattativa per l'acquisizione della società Miami srl;

pagina 1 di 12

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA. Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie# 2b7414df22ddfd64955d06703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA. Emesso Da: NAMIRAL CA FIRMA QUALIFICATA Serie# 505343ab055ab53 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA. Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serie# da



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

da

- condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore in misura di euro 66.457,00 ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa per il mancato profitto derivante dal disinvestimento della polizza BIM N 53000137030;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore in misura di euro 50.660,39 ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, quale differenziale tra il valore, rivalutato, della società Miami srl rispetto al prezzo convenuto tra le parti per la sua cessione;
- condannare il convenuto al risarcimento del non patrimoniale patito dall'attore da quantificarsi in misura che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa.

In via subordinata

accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità precontrattuale del convenuto Sig. Paolo Buonfante e per l'effetto

- condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore della somma di euro 12.896,00 o quella ritenuta di giustizia dovuta per l'assistenza legale relativa alla trattativa per l'acquisizione della società Miami srl;

-condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore in misura di euro 66.457,00 ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa per il mancato profitto derivante dal disinvestimento della polizza BIM N 53000137030;

-condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore in misura di euro 50.660,39 ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, quale differenziale tra il valore, rivalutato, della società Miami srl rispetto al prezzo convenuto tra le parti per la sua cessione;

-condannare il convenuto al risarcimento del non patrimoniale patito dall'attore da quantificarsi in misura che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa

In via istruttoria

Si chiede ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione "vero che?"

1) durante le trattative e sino alla sottoscrizione dell'accordo Quadro del 21.03.2019 e relativo addendum, le parti, anche per mezzo dei propri legali, le hanno rappresentato la volontà di raggiungere una separazione totale dei propri patrimoni e pertanto escludere qualsiasi forma di comproprietà all'interno dello stabile di Via San Gregorio 38?

2) Sulla base della volontà riferite dai soci delle società Manhattan srl e Ottavianese srl, l'operazione straordinaria da Lei predisposta aveva come finalità ed elemento fondante l'alienazione, da parte di Paolo Buonfante in favore del Sig. Carlo Buonfante, della società "conguaglio" poi denominata Miami srl?

Si indica il teste Dr Enrico Maschio con studio professionale in Via Egadi 7 Milano
Con vittoria di spese e compensi di giudizio

Per parte convenuta:

nel merito, respingere le domande proposte dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, e in quanto non dimostrate;

Ferme le istanze istruttorie di cui alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.

Con vittoria di spese, oltre spese generali.

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA. Emissario Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA. QUALIFICATA. Serie#: 2b7414df22ddfd64955d067fd3640055
Firmato Da: SIMONETTI ALESSIA. Emissario Da: NAMIRIAL CA FIRMA. QUALIFICATA. Serie#: 3053343ab0598e3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA. Emissario Da: INFOCAMERE. QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA. Serie#: da



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA. Firmato Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA. Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067fd3640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA. Firmato Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA. Serial#: 3055343ab0595b3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA. Firmato Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA. Serial#: da1

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I) Con citazione ritualmente notificata Carlo Buonfante ha convenuto in giudizio Paolo Buonfante allegando che:

- la Società Ottavianese srl era proprietaria dell'intero stabile sito in Milano Via San Gregorio 38 e risultava partecipata come segue:

49,5% all'attore Carlo Buonfante

1% Sig.ra Carmela Buonfante (sorella Carlo Buonfante);

11% Sig.ra Anna Buonfante (nipote Carlo Buonfante);

11% Sig. Roberto Buonfante (nipote Carlo Buonfante);

11% Sig. Paolo Buonfante (nipote Carlo Buonfante);

16,50% Sig. Francesca Borelli (cognata Carlo Buonfante e madre dei soci Anna, Roberto, Paolo Buonfante);

- a sua volta la Società Manhattan srl era proprietaria dell'intero stabile sito in Milano Via San Gregorio 39 e risultava partecipata come segue:

50% dall'attore;

11,11% Anna Buonfante;

11,11% Roberto Buonfante;

11,11% Paolo Buonfante;

16,67% Francesca Borelli:

- l'amministrazione di entrambe le società era affidata all'attore il quale era amministratore della società Ottavianese srl dal 2008 e della Manhattan srl dal 1987;

- a partire dall'anno 2014 era sorta e maturata una forte conflittualità tra i soci Carlo e Carmela Buonfante da una parte e i soci Paolo Buonfante, Roberto Buonfante Anna Buonfante e Francesca Borelli dall'altra, che aveva dato origine a numerosi contenziosi;

- a seguito dell'introduzione del giudizio R.g. 40198/18 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d'impresa B, su suggerimento del Giudice Istruttore Dott.ssa Simonetti, con l'ausilio del curatore speciale nominato per entrambe le società Avv. Angelo Bonetta, era stata intrapresa una trattativa volta alla risoluzione bonaria delle problematiche endosocietarie;

- nell'ambito di tale trattativa, i soci Paolo Buonfante, Roberto Buonfante, Anna Buonfante e Francesca Borelli avevano insistito per giungere ad una soluzione che consentisse di sciogliere le comunioni

pagina 3 di 12



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

FORMATO DA: PORTALE MARIA LUISA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA. SERIALE: 2b7414df22ddfd64955d067fd364055
FORMATO DA: SIMONETTI AMINA, EMESSO DA: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA. SERIALE: 3055343ab0595b3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA EMESSO DA: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA, SERIALE: da

presenti con Carlo Buonfante e Carmela Buonfante;

- in data 21.03.2019, i soci delle società Ottavianese srl e Manhattan srl avevano pertanto stipulato con scambio di lettera di proposta e accettazione, con intento transattivo, un accordo quadro destinato a regolare le modalità con cui poter soddisfare le esigenze rappresentate dalle parti, vale a dire la separazione dei patrimoni dei soci;
- tale separazione si sarebbe realizzata (dopo la fusione delle società Ottavianese srl e Manhattan srl avvenuta in data 27.12.2019 nella società Nuova Ottavianese srl anch'essa amministrata da Carlo Buonfante) mediante successiva scissione della società sorta dalla fusione in altre società detenute dai singoli soci;
- per lo svolgimento e coordinamento delle operazioni straordinarie veniva incaricato il commercialista e revisore contabile Dr. Enrico Maschio, con Studio in Milano Via Egadi 7;
- come riportato testualmente nelle premesse (lettera i) dell'accordo quadro, la finalità dello stesso, resa nota ai professionisti coinvolti e condivisa dalle parti, era quella di dividere integralmente i patrimoni dei soci in conflitto, assegnando un ramo d'azienda della società Nuova Ottavianese srl sorta dalla fusione (ramo d'azienda rappresentato dallo stabile di Via San Gregorio 38) ad una società interamente partecipata da Carlo e Carmela Buonfante e l'altro ramo d'azienda (rappresentato dallo stabile di Via San Gregorio 39) ad altre società ciascuna unicamente partecipate dagli altri soci, così esaudendo la comune volontà;
- già durante la fase di trattativa per la sottoscrizione dell'accordo quadro, alla luce della perizia di stima dei compendi immobiliari emergeva una differenza di valore tra i due stabili;
- pertanto, al fine di regolare le modalità con le quali consentire all'attore Carlo Buonfante l'acquisizione della proprietà dell'intero ramo d'azienda rappresentato dallo stabile di Via San Gregorio 38, contestualmente alla stipulazione dell'accordo quadro del 21.03.2019, le parti e tutti gli altri soci delle società Ottavianese srl e Manhattan srl, integravano lo stesso mediante sottoscrizione di addendum all'accordo quadro citato, dove si impegnavano testualmente a negoziare in buona fede il contratto più idoneo per trasferire a Carlo Buonfante anche la proprietà dell'intero capitale della Altra S.r.l. che ricevesse in dotazione una porzione dell'immobile di via San Gregorio, 38, il tutto nell'ottica di consentire al beneficiario economico sostanziale Carlo Buonfante il controllo sull'intero immobile, tenuto conto dell'interesse di tutte le Parti al contenimento dei costi dell'operazione, prevedendo che il prezzo dovuto da Carlo Buonfante non avrebbe dovuto essere superiore al valore del patrimonio netto

pagina 4 di 12



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emissario Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA, Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067fd3640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA, Emissario Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA, Serial#: 3055343ab0595b3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emissario Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA, Serial#: da...

dell'Altra S.r.l.;

- sulla base di tale intese e alla luce della volontà di Paolo Buonfante, più volte confermata anche al Dr. Maschio, di vendere all'attore la società "conguaglio", il professionista incaricato procedeva a porre in essere quanto opportuno per la realizzazione delle operazioni straordinarie, pianificando contabilmente le stesse affinché venisse attribuita a Carlo Buonfante la società conguaglio;
- all'esito delle attività svolte dal professionista incaricato Dr. Enrico Maschio e sulla base del progetto di fusione e successiva scissione da quest'ultimo predisposto e approvato dai soci delle società Ottavianese srl e Manhattan srl, la costituenda società "conguaglio" Miami srl (destinata a Paolo Buonfante) risultava assegnataria di alcuni immobili siti nello stabile di Via San Gregorio 38;
- il valore contabile del patrimonio netto della società Miami srl, indicato nell'atto di scissione, era di euro 377.402,00;
- il valore di conguaglio determinato dal Dr. Maschio per l'acquisto dell'intero capitale sociale della società Miami srl, alla luce dell'effettivo valore dei sottostanti immobili, era stato di euro 3.482.953, successivamente aggiornato in data 01.02.2020 ad euro 3.660.493,43 sulla base dei conteggi delle società al 30.06.2019;
- tale ultimo importo era da considerarsi al lordo di un debito che era stato estinto, portando pertanto la valutazione della società effettuata dal Dr. Maschio ad euro 3.710.660,39;
- Carlo Buonfante, al fine di acquisire la titolarità della società Miami srl, a partire dal Giugno 2019, presentava al convenuto diverse proposte:
 - a) prima proposta del 03.06.2019: € 3.000.000,00 saldo entro il 31.01.2020, rifiutata da Paolo Buonfante il quale comunicava all'attore che il prezzo di vendita non sarebbe potuto essere inferiore a quello di euro 3.449.300,00 determinato dal Dr. Maschio nel proprio elaborato e comunicato a quella data, benché l'accordo prevedesse invece che il prezzo d'acquisto non potesse essere superiore a quello fissato dal professionista incaricato;
 - b) seconda proposta del 28.02.2020, Euro 3.600.000,00, saldo al 31.12.2020: la proposta veniva in pari data rifiutata ma al contempo, il convenuto, per mezzo del proprio legale Avv. Manlio Lucia comunicava all'attore le proprie condizioni per la vendita della società secondo tre soluzioni alternative ossia: 1) 3.600.000 euro, con pagamento di euro 200.000 a stipulazione contratto ed euro 3.400.000 entro il 1 aprile 2020; 2) 3.660.000 euro, con pagamento di euro 200.000 a stipulazione contratto e il rimanente entro il 1 settembre 2020; 3) 3.770.000 euro, con pagamento di euro 300.000 a stipulazione

pagina 5 di 12



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA. Firmato Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA. QUALIFICATA. Serie#: 2b7414df22ddfd64955d067fd3640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA. Firmato Da: NAMIRIAL CA FIRMA. QUALIFICATA. Serie#: 3055343ab0595b3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA. Firmato Da: INFOCAMERE. QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA. Serie#: 1

contratto e il resto entro il 30 dicembre 2020;

c) terza proposta del 04.03.2020: € 3.600.000 saldo al 30.09.2020. L'attore, non avendo la certezza di poter reperire le somme entro le tempistiche imposte dal convenuto Paolo Buonfante, pur confermando l'importo di euro 3.600.000,00 già proposto, in data 04.03.21 si impegnava a corrispondere euro 100.000 alla sottoscrizione del preliminare, euro 100.000 entro i successivi 30 giorni e il saldo entro il 30.09.2020;

- pertanto, dopo una faticosa trattativa durata quasi un anno, le parti erano ormai prossimi alla determinazione degli elementi essenziali per la cessione della società;

- tuttavia, dopo l'ultima delle proposte sopra indicate, benché sollecitato per tramite dell'Avv. Lucia, Paolo Buonfante non dava alcun riscontro;

- con comunicazione inviata in data 23.03.2020, l'avv. Mauro informava il collega Lucia e per conoscenza il Dr. Maschio, dell'accettazione da parte di Carlo Buonfante della soluzione prospettata dal convenuto, che prevedeva la cessione della società Miami srl a fronte del pagamento di euro 3.660.000,00 da corrispondere nella misura di euro 200.000 alla stipulazione del contratto e il saldo entro il 1 settembre 2020;

- successivamente al raggiungimento dell'accordo circa gli elementi essenziali del contratto (quale il prezzo di cessione della società e relative modalità di pagamento) la trattativa proseguiva con ulteriori scambi di corrispondenza per determinare la forma del contratto da adottare e la definizione di ulteriori clausole accessorie che riguardavano principalmente la gestione interinale della società sino all'effettiva cessione delle quote societarie;

- alla luce dello stato avanzato della trattativa, l'attore, confidando nella sottoscrizione del contratto, si attivava, per il reperimento delle somme necessarie al pagamento di quanto immediatamente necessario, richiedendo in data 04.04.2020 l'estinzione polizza assicurativa dell'importo netto di euro 299.848,42;

- in esecuzione dell'intesa raggiunta, gli Avvocati Mauro e Lucia provvedevano, per conto dei propri assistiti, a predisporre e scambiarsi bozze di contratto preliminare che recepissero le intese nelle more raggiunte (versamento caparra, amministrazione interinale), sino alla formazione di un documento nelle quali venivano riportate tutte le condizioni, in gran parte imposte dal legale di Paolo Buonfante;

- invero l'Avv. Lucia, dopo aver rappresentato le volontà del proprio assistito Paolo Buonfante, aveva trasmesso bozza di un contratto preliminare che le recepiva integralmente;



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emissario Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067fd3640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emissario Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3055343ab059b3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emissario Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da1

- una volta esaminato il documento, con la comunicazione del 22.04.20 il difensore dell'attore ritrasmetteva il medesimo documento con alcune modifiche di forma che lasciavano in ogni caso inalterate le pattuizioni essenziali contenute nel documento;
- purtroppo, nonostante numerosi solleciti, il convenuto, senza alcuna comunicazione o giustificazione idoena, non aveva portato a conclusione la trattativa, inducendo l'attore a trasmettere in data 21.05.2020 raccomandata a/r con la quale provvedeva ad eccepire l'inadempimento degli impegni assunti, diffidando controparte a rendersi disponibile alla sottoscrizione del contratto preliminare di cessione della società Miami Srl;
- seguiva scambio di comunicazioni senza alcun esito.

In sede di atto introduttivo l'attore formulava le seguenti conclusioni:

"In via principale

accertare e dichiarare che il convenuto Sig. Paolo Buonfante, per tutti i motivi esposti in narrativa, si è reso inadempiente in quanto responsabile della violazione del contratto " accordo quadro del 21.03.2019" e relativo addendum, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la cessione della società Miami srl nonché dei principi di buona fede per la negoziazione della stessa;

per l'effetto

-condannare il convenuto . al pagamento in favore dell'attore la penale prevista dall'art. 2.3 dell'accordo quadro in euro 300.000,00 o quella ritenuta di giustizia;

- condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore della somma di euro 12.896,00 o quella ritenuta di giustizia dovuta per l'assistenza legale relativa alla trattativa per l'acquisizione della società

Miami srl;

-condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore in misura di euro 66.457,00 ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa per il mancato profitto derivante dal disinvestimento della polizza BIM N 53000137030;

-condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore in misura di euro 50.660,39 ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, quale differenziale tra il valore, rivalutato, della società Miami srl rispetto al prezzo convenuto tra le parti per la sua cessione;

-condannare il convenuto al risarcimento del non patrimoniale patito dall'attore da quantificarsi in



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emissario Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067fd3640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emissario Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3055343ab0595b3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emissario Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da1

misura che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa.

In via subordinata

accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità precontrattuale del convenuto Sig. Paolo Buonfante e per l'effetto

-condannare il convenuto . al pagamento in favore dell'attore la penale prevista dall'art. 2.3 dell'accordo quadro in euro 300.000,00 o quella ritenuta di giustizia;

- condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore della somma di euro 12.896,00 o quella ritenuta di giustizia dovuta per l'assistenza legale relativa alla trattativa per l'acquisizione della società Miami srl;

-condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore in misura di euro 66.457,00 ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa per il mancato profitto derivante dal disinvestimento della polizza BIM N 53000137030;

-condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dall'attore in misura di euro 50.660,39 ovvero nella maggior o minor somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, quale differenziale tra il valore, rivalutato, della società Miami srl rispetto al prezzo convenuto tra le parti per la sua cessione;

-condannare il convenuto al risarcimento del non patrimoniale patito dall'attore da quantificarsi in misura che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa”.

1).1 Si è costituito il convenuto Paolo Buonfanti contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore e in particolare che:

- il tenore dell'Accordo quadro (e dell'*Addendum*) escludevano che il risultato dovesse essere la vendita della Miami a Carlo Buonfante: l'Accordo quadro invece prevedeva analiticamente le operazioni straordinarie cui le parti si impegnavano, e tali operazioni avevano come esito unicamente la creazione di tante società quanti erano i soci. L'Accordo quadro, anzi, escludeva che il capitale sociale delle "Altre s.r.l." potesse essere intestato a Carlo Buonfante;

- l'*Addendum* non determinava un impegno contrattuale in quanto non prevedeva una obbligazione giuridica in capo all'una o all'altra delle parti che fosse in qualche modo coercibile; e non costituiva impegno contrattuale neppure con riferimento all'Accordo quadro, che invece conteneva in sé tutte le obbligazioni cui le parti avevano voluto impegnarsi;

- nessuna violazione del principio di buona fede poteva essere addebitata al convenuto, trovandosi



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emissario Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA, Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067fd3640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA, Emissario Da: NAMIRAL CA FIRMA QUALIFICATA, Serial#: 3055343ab0595b3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emissario Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA, Serial#: da...

invece parte attore ad essere inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni;

- la prefesa risarcitoria era totalmente infondata, in quanto nessun inadempimento era imputabile al convenuto.

1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 20 settembre 2023 i termini per le memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.

2) Ritiene il Tribunale come le domande attoree siano infondate e debbano essere respinte.

Occorre premettere che alla base di tutti gli accordi sottoscritti dalle parti del presente giudizio nonché dagli altri membri della famiglia vi era l'obiettivo di porre fine da un lato a tutti i vari contenziosi introdotti avanti al Tribunale di Milano; dall'altro, di risolvere definitivamente ogni possibile rapporto economico e patrimoniale in comunione tra il gruppo familiare riconducibile a Carlo Buonfante e il gruppo riconducibile a Paolo Buonfante.

Ai fini del presente giudizio, e quindi con esclusivo riferimento agli aspetti societari¹, la complessa operazione sviluppata anche per il tramite di professionisti terzi vedeva quale primo obiettivo principale la fusione delle due società Manhattan s.r.l., proprietaria dell'intero stabile sito in Milano, via San Gregorio 39, e Ottavianese s.r.l., proprietaria dello stabile sito in Milano, via San Gregorio 38 (cfr. documenti 1, 2 e 3 attorei, ossia l'atto di transazione e relativo addendum del 21 marzo 2019).

Una volta ricostruiti i valori patrimoniali ed economici delle due citate società ed effettuata la fusione, la seconda fase dell'operazione si caratterizzava per una successiva operazione di scissione che avrebbe dovuto prevedere la assegnazione della società identificata convenzionalmente nella transazione come "Prima s.r.l." a Carlo Buonfante e Carmela Buonfante, società che avrebbe dovuto avere il ramo d'azienda inclusivo dell'immobile di Via San Gregorio 38.

Al gruppo riferibile a Paolo Buonfante, invece, era prevista la assegnazione di diverse società (identificate in transazione come "Altre s.r.l.") aventi la proprietà degli immobili di via San Gregorio 39.

Tuttavia, all'esito di valutazioni effettuate dal tecnico incaricato ing. Zermani, era emerso come lo stabile di via San Gregorio 38 era di valore superiore al San Gregorio 39, con la conseguenza che una delle società da attribuirsi al gruppo riferibile a Paolo Buonfante avrebbe dovuto necessariamente avere

¹ Invero la famiglia Buonfante aveva altresì problematiche di comunione rispetto ad immobili, non oggetto del presente giudizio.



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

anche immobili di San Gregorio 38 al fine di rispettare la proporzione di tutte le partecipazioni sociali. Tale situazione avrebbe però lasciato, contrariamente agli obiettivi della transazione, l'esistenza di interferenze tra i due gruppi familiari in conflitto.

Proprio per tale motivo, contestualmente alla stipula della transazione, le parti avevano sottoscritto un addendum in cui tutte si impegnavano *“a negoziare in buona fede il contratto più idoneo per trasferire al dott. Carlo Buonfante anche la proprietà dell'intero capitale della Altra s.r.l. che ricevesse in dotazione una porzione dell'immobile di via San Gregorio 38....”* (cfr. addendum, doc. 3 attoreo).

La società che avrebbe dovuto avere una parte degli immobili di via San Gregorio 38 sarebbe poi stata denominata Miami s.r.l. e assegnata all'odierno convenuto Paolo Buonfante.

In questo, invero complesso, quadro contrattuale si innesta la presente controversia, dove l'attore si duole del comportamento del convenuto nel non avere consentito l'esecuzione dell'accordo transattivo e del relativo addendum in maniera contraria alla buona fede o comunque di avere interrotto senza alcun giustificato motivo le trattative ormai avanzate tra le parti e finalizzate al trasferimento dell'intero capitale sociale della Miami s.r.l. dal convenuto all'attore, sempre in forza dei pregressi accordi citati.

Tuttavia, esaminando la documentazione prodotta in atti, ritiene il Tribunale come la ricostruzione attorea secondo cui la problematica relativa al trasferimento delle quote della Miami s.r.l. avrebbe dovuto essere considerata autonoma e del tutto avulsa dalle altre questioni sollevate dal convenuto, risulta smentita dalla quantità di messaggi di posta elettronica scambiati dai legali delle parti del presente giudizio nella fase stragiudiziale e non tiene conto dello spirito complessivo della transazione stipulata tra tutti i membri della famiglia coinvolti.

In particolare, analizzando gli scambi epistolari tra i procuratori delle parti, emergono tutta una serie di problematiche tutt’altro che irrilevanti ai fini dell’analisi complessiva del comportamento delle parti e che giustifica il rifiuto del convenuto alla stipula del contratto di cessione nei termini e con le modalità volute dall’attore.

In particolare, sussistevano nel corso delle trattative almeno tre problematiche di rilevante importanza che hanno impedito ogni possibilità di accordo.

In primo luogo, deve essere considerato come tutta la fase delle trattative e in particolare delle varie proposte attive di acquisto della Miami s.r.l. si pongono temporalmente in un momento in cui la Miami s.r.l. ancora nemmeno esisteva, poiché le trattative intavolate sono iniziate il 3 giugno 2019 e proseguite fino al 23 marzo 2020, quando l'operazione di scissione è avvenuta soltanto nel mese di

pagina 10 di 12

FORNITORE: MARIA LUISA, EMESSO DA: INFOCAMERE. QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE. CA: Serial#: d140055. CA Issuer: F00533330850594. CA Serial#: 287412240d06. Firma: F00533330850594. Firma Data: 2017-01-12 14:00:55. Firma ID: 12240d067036410055.



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emissario Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 2b7414df22ddfd64955d067fd3640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emissario Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serie#: 3055343ab0595b3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emissario Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serie#: da1

maggio 2020 a causa anche della ritardata trasmissione dei documenti ad opera dell'attore.

In secondo luogo, vi era il problema del mutuo gravante sulla Manhattan s.r.l. (e quindi concernente lo stabile di San Gregorio 39 destinata al gruppo riferibile al convenuto), per il finanziamento di opere di ristrutturazione.

In terzo luogo, era emersa una nuova circostanza, decisiva, che aveva creato un notevole ostacolo alla esecuzione dell'accordo transattivo.

Il Tribunale si riferisce alla stipula del contratto di locazione in data 30 agosto 2018 tra Manhattan s.r.l. e Ottavianese s.r.l. in cui l'attore, nella doppia veste di legale rappresentante di entrambe le società, aveva concesso in locazione un immobile di via San Gregorio 39 in favore della Ottavianese per un periodo di 6 anni + 6 (cfr. doc. 17 convenuto).

Il contratto prevedeva la possibilità di sublocazione e in effetti in data 10 settembre 2019 (e quindi dopo la stipula della transazione e nel pieno corso delle trattative per cui è causa) il contratto di locazione era stato ceduto in favore della Newco s.r.l. (cfr. doc. 19 conv.).

La circostanza rilevante è che l'amministratore della Newco s.r.l. era sempre l'attore, che era anche socio di maggioranza della stessa (cfr. visura doc. 20 conv.). Con la conseguenza che il gruppo riferibile a Paolo Buonfante anche dopo l'esecuzione della transazione si sarebbe ritrovato con un immobile locato da una società riconducibile all'attore, permanendo pertanto un rapporto di interferenza che proprio la transazione voleva evitare.

E' evidente come tutte le citate circostanze fossero decisive ai fini della riuscita dell'intera operazione di cui alla transazione, e che le richieste, numerose e costanti, del convenuto di chiarire e risolvere in particolare le questioni mutuo e Newco s.r.l. erano giustificate e tutt'altro che irrilevanti rispetto all'operazione Miami s.r.l..

La ulteriore prova dell'importanza delle citate questioni emerge dalle comunicazioni e-mail prodotte dalla parte convenuta, con particolare riferimento allo scambio di comunicazioni del 7-9 ottobre 2019 (cfr. doc. 18 conv), 14 ottobre 2019 (cfr. doc. 21 conv.), nonché le mail del 28 marzo 2020, 29 marzo 2020, 30 marzo 2020, 1 aprile 2020, 2 aprile 2020 e 15 aprile 2020, per citarne le più rilevanti (cfr. le 39 email prodotte dal convenuto sub. doc. 23).

L'attore era, quindi, ben consapevole di aver contribuito, con il proprio comportamento, a far sorgere ulteriori problematiche che avrebbero comportato un ritardo nella definizione delle questioni controverse.

pagina 11 di 12



Sentenza n. 7802/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 22036/2021

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA. Emissario Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA. QUALIFICATA. Serie#: 2b7414df22ddfd64955d067fd3640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA. Emissario Da: NAMIRIAL CA FIRMA. QUALIFICATA. Serie#: 3055343ab0595be3 - Firmato Da: FASCILLA NICOLA. Emissario Da: INFOCAMERE. QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA. Serie#: da1

Pertanto, da un lato non sussiste alcun inadempimento da parte del convenuto con riguardo alla transazione e al relativo addendum, in quanto il ritardo nella loro esecuzione è dipesa dalla necessità di definire le problematiche relative al mutuo e al contratto di affitto concernenti gli immobili destinati al gruppo familiare riferibile al convenuto, che avrebbero dovuto essere tempestivamente risolte dall'attore.

Dall'altro, la interruzione delle trattative non risulta ingiustificata, non avendo l'attore colto l'importanza delle questioni che costantemente Paolo Buonfante aveva evidenziato, e che effettivamente risultavano decisive proprio per lo spirito conciliativo della transazione stipulata dalle parti e che avrebbe dovuto portare alla cessazione di ogni interferenza reciproca familiare.

Invece, la decisione dell'attore di ritardare la risoluzione della problematica del mutuo e di stipulare il contratto di affitto dopo la conclusione dell'accordo transattivo e gravante su un immobile destinato al convenuto ha tradito l'obiettivo principale della transazione e ha ampiamente giustificato il rifiuto del convenuto a trattare la cessione del capitale sociale della Miami s.r.l. in via autonoma.

Pertanto, le domande formulate da Carlo Buonfante devono essere integralmente respinte.

3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna Carlo Buonfante a rifondere al convenuto le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.382,00 (scaglione da 260.000,01 a 520.000,00: € 3.544,00 per la fase di studio; € 2.338,00 per la fase introduttiva; € 5.500,00 per la fase istruttoria; € 6.000,00 per la fase decisoria) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. respinge le domande formulate da Carlo Buonfante;

2. condanna Carlo Buonfante a rifondere al convenuto le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.382,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, 28 settembre 2023

Il giudice relatore ed estensore
dott. Nicola Fascilla

Il Presidente
dott.ssa Amina Simonetti

pagina 12 di 12

